



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
*14/025/CR8c/C7*

**POSIZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEI  
MEDICI CHE SVOLGONO GLI ACCERTAMENTI SANITARI  
PER VERIFICARE LO STATO DI SALUTE DEL DIPENDENTE  
ASSENTE PER MALATTIA**

Da molti anni ormai, in ripetute occasioni si è chiesto da parte della Conferenza delle Regioni e Province Autonome di riesaminare la problematica in oggetto, anche a fronte di reiterate richieste da parte delle Direzioni Aziendali delle ASL delle diverse Regioni, in particolare per quanto attiene alle visite di controllo sui dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Infatti, già nelle indicazioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nella parte relativa alla "Ricognizione della normativa vigente, con l'indicazione delle prestazioni erogabili, delle strutture di offerta e delle funzioni", nell'ambito della "Attività medico-legali", sono state inserite, insieme alle altre, anche le prestazioni inerenti le "Certificazioni sanitarie ai dipendenti pubblici assenti dal servizio per motivi di salute".

Poiché nella nota, riguardante tutte le attività medico-legali, è stato specificato che "NON rientrano tra i livelli essenziali di assistenza ....le certificazioni mediche non rispondenti a fini della tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge....", principio peraltro già avanzato dal Piano Sanitario Nazionale 1996-1998, si è ripetutamente sollecitato un chiarimento, vale a dire se ciò significasse che l'importo delle prestazioni potesse almeno essere addebitato alle Pubbliche Amministrazioni richiedenti, posto che esse hanno sempre - nelle Regioni in cui ne era domandato il pagamento - continuato a respingere al mittente ogni fatturazione delle somme dovute per tali prestazioni, dichiarandone la gratuità.

Siccome anche l'attività di fatturazione era onerosa per le Aziende Sanitarie Locali e aveva comportato problemi legati alla contabilizzazione degli insoluti, si è chiesto negli anni, visto il contenzioso aperto in materia e, tutto sommato, ancora in atto, fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di

Trento e di Bolzano, di risolvere la questione in maniera definitiva.

Effettivamente, gli oneri economici per l'effettuazione delle visite fiscali, ancorché una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 10 giugno 2010, n. 207) abbia sancito che gli oneri economici per le visite fiscali al personale dipendente, effettuate dalle ASL sono a carico delle Pubbliche Amministrazioni richiedenti, esse gravano tuttora, in gran parte, sui bilanci aziendali, perché a tutt'oggi non risulta che la problematica inerente il pagamento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori in malattia sia stata ancora ben definita.

Già diversi anni orsono il tavolo di monitoraggio e verifica sui livelli essenziali di assistenza sanitaria aveva concluso l'analisi della problematica sull'onerosità o meno delle prestazioni in oggetto erogate su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni, purtroppo senza raggiungere un accordo, mentre la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – ha ribadito in un documento ufficiale che le visite fiscali non possono essere considerate nei LEA. La diatriba ha, infine, condotto alla sentenza della Consulta, purtroppo senza risultati concreti in termini di finanziamento: si ricorda che i suddetti accertamenti sono esclusi dai finanziamenti previsti dallo Stato in quanto espletati solamente a fini fiscali (per contrastare l'assenteismo) e non ai fini della tutela della salute del lavoratore, come ripetutamente è stato sostenuto, per anni, da parte dei vari Ministeri di volta in volta chiamati in causa dalle diverse Pubbliche Amministrazioni richiedenti. Infatti, alla salvaguardia della salute sono deputati i medici curanti che pongono la diagnosi, prescrivono la terapia e formulano la prognosi, tanto è vero che i medici dedicati all'effettuazione delle visite di controllo hanno solamente la facoltà di ridurre la durata del periodo di astensione dal lavoro per malattia, ma non di prolungarlo.

Pertanto, tali prestazioni a favore delle Pubbliche Amministrazioni richiedenti hanno comportato a lungo solo un grave onere per il Servizio Sanitario Nazionale, onere per il quale avrebbero dovuto essere individuate regolarmente (e non solo assai sporadicamente, se non addirittura *una tantum*), le ulteriori risorse.

In ultimo si segnala l'assoluta inappropriatezza di tali prestazioni per il SSN, visto che le visite di controllo sui lavoratori assenti per malattia sono state introdotte - lo si ribadisce - esclusivamente per contrastare l'assenteismo e sono richieste dai datori di lavoro pubblici e privati, ai sensi dell'art. 5 della L. 300/70 e s.m.i., nel loro esclusivo interesse. Gli accertamenti medico-legali effettuati dalle ASL ai dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per motivi di salute non rientrano, infatti, tra i Livelli Essenziali di Assistenza in quanto non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, ancorché previsti da specifiche disposizioni di legge

e comprese nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale dalle varie norme che si sono succedute nel tempo.

La stessa Consulta, infatti, nella sopra citata sentenza n. 207/2010, ha affermato che "...La fissazione dei livelli essenziali di assistenza si identifica, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella «determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale», non essendo «pertanto inquadrabili in tale categoria le norme volte ad altri fini, quali, ad esempio, l'individuazione del fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali o la regolamentazione dell'assetto organizzativo e gestorio degli enti preposti all'erogazione delle prestazioni» (sentenza n. 371 del 2008) .... Così delineata la nozione di prestazione sanitaria che possieda le caratteristiche per rientrare nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, deve ritenersi condivisibile la ricostruzione operata dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa, secondo cui l'accertamento medico-legale sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia è un'attività strumentale al controllo della regolarità dell'assenza del dipendente, volta principalmente alla tutela di un interesse del datore di lavoro, la quale trova solo indirettamente un collegamento con prestazioni poste a tutela della salute del lavoratore (Cass. Sez. 1, sentenza n. 13992 del 28 maggio 2008 e Cons. di Stato Sez. V, sentenza n. 5690 del 29 gennaio 2008) ....".

Per quanto sopra è valutata l'impossibilità, in una situazione di criticità finanziaria, di un aumento della spesa per prestazioni non finalizzate alla tutela della salute, si ritiene che non vi siano le condizioni per mantenere questo tipo di attività in carico al SSN.

Inoltre, le Regioni ritengono contestualmente necessario integrare nuovamente il FSN con le risorse che sono state sottratte al SSN in questi ultimi anni per queste finalità (70 mln di €) in quanto hanno sempre fatto parte delle disponibilità finanziarie del FSN.

Roma, 13 marzo 2014